

COMUNE DI ROMENTINO (NO)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

VERBALE n. 01 del 14/01/2021

IL REVISORE DEI CONTI del Comune di Romentino

Premesso che l'art.239 co°1 lett.b) del D.Lgs n.267 prevede il parere del Revisore sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Richiamato l'art.1 co°816 della legge di bilancio n°160 del 27/12/2020 che disciplina l'istituzione, a decorrere dal 2021 del Canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Visto l'art.1 co°821 della citata legge 160/2020 che prevede la disciplina da parte degli Enti con apposito regolamento che definisce: le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari, le tipologie degli impianti autorizzabili e quelli vietati nel comune nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili nel territorio comunale per ciascuna tipologia e la relativa superficie, la superficie degli impianti destinati al servizio pubbliche affissioni, le esenzioni e riduzioni, le occupazioni e diffusioni dei messaggi pubblicitari, le sanzioni amministrative;

Vista la proposta di regolamento relativa all'approvazione del Regolamento per l'istituzione e disciplina del canone unico patrimoniale;

Vista la documentazione trasmessa e visti i pareri dei Responsabili dei servizi;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che :
Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei seguenti regolamenti:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n.17 del 29.4.2010
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93) approvato nell'anno 2017

Precisato che ai fini dell'incidenza delle previsioni di entrata sul bilancio dell'Ente, il canone ,essendo sostitutivo dell'introito tariffario in premessa specificato,dovrà garantire un gettito almeno pari alla sommatoria delle entrate tributarie precedentemente in vigore;

Che la proposta di regolamento in oggetto risulta compatibile con la nuova disciplina normativa , esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione relativa al regolamento in oggetto.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Francesca Lo Magno

